

Ai Responsabili delle Istituzioni
Formative del Lazio
Alla Città Metropolitana di Roma
Capitale e alle Amministrazioni
Provinciali del Lazio
LORO INDIRIZZI MAIL

Oggetto: Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale. **Iscrizioni alle prime annualità, anno scolastico e formativo 2026/2027**

Con la presente si intendono disciplinare i termini e le modalità per l'iscrizione alle prime annualità dell'anno scolastico/formativo 2026/2027 dei Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) del Lazio, validi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del D.lgvo 226/2005, erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Lazio (Istituzioni formative, IF).

La puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione costituisce quindi presupposto necessario per una efficace programmazione delle attività educative e formative, per l'attivazione di proficui rapporti fra genitori ed istituzioni scolastiche/formative, per le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi, nonché, in via più generale, per una adeguata offerta formativa sul territorio.

L'accesso al sistema di iscrizioni *on line*

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it>), punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

All'interno della Piattaforma Unica è presente il punto di accesso alle iscrizioni *on line*, con tutte le informazioni utili per la procedura, raggiungibile a partire dalla voce di menu “*Iscrizioni*” posta all'interno della sezione “*Orientamento*”.

Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“*Il tuo percorso*”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“*E-Portfolio*” e “*Docente tutor*”), nonché all'offerta formativa (“*Guida alla scelta*”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“*Statistiche su istruzione e lavoro*”). A partire da quest'anno, inoltre, è disponibile “*What's Next: l'orientamento nel Metaverso*”, il nuovo servizio digitale per orientare in modo innovativo gli studenti e le loro famiglie nella scelta dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado.

Le domande di iscrizione *on line* devono essere presentate **dalle ore 8:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del giorno 14 febbraio 2026**.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica, sezione “*Orientamento*”

(<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Si sottolinea che l'iscrizione on line alle IF regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico/formativo **2026/2027** e intendano assolvere l'obbligo di istruzione attraverso la frequenza di percorsi triennali di IeFP. L'Amministrazione regionale garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Si ricorda che il sistema "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2026/2027.

Gestione dei casi di eccedenza e criteri di precedenza nell'ammissione

Le domande di iscrizione sono accolte entro i limiti derivanti dalla capienza delle aule/dotazioni organiche dei Centri, in linea con la direttiva sull'accreditamento e dal mantenimento del numero massimo di corsi ed allievi già autorizzato nell'anno precedente (vincolo connesso alla effettiva disponibilità di risorse).

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si indicano di seguito alcuni criteri di precedenza certamente non esaustivi:

- Domande sostenute coerentemente da giudizio di orientamento da parte della scuola secondaria di 1° grado
- Domande sostenute da richiesta supportata da segnalazione da parte dei servizi sociali
- Domande presentate da studenti diversamente abili (art. 4 della legge regionale 5/2015) o disturbi specifici di apprendimento
- Vicinanza della residenza dell'alunno al centro di formazione o particolari impegni lavorativi dei genitori
- Presenza di fratelli o sorelle già frequentanti il Centro di Formazione

Un'aperta ed efficace collaborazione tra le IF, le IS e gli Enti locali consentirà di individuare in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie e di individuare le condizioni e le soluzioni migliori per poter adeguatamente (se non completamente) dare risposta alle domande acquisite.

E quindi opportuno sensibilizzare tutti gli attori sull'importanza di una proficua cooperazione nella fase successiva alla chiusura delle iscrizioni on line, anche perché, come già precisato, i criteri individuati potrebbero non risultare esaustivi rispetto all'esigenza primaria di risposta alla domanda espressa dalle famiglie e dagli allievi.

La fase di gestione delle domande dovrà quindi essere improntata a principi di ragionevolezza e appropriatezza avendo cura di evitare il ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione, in coerenza con quanto previsto dal MIM nella propria circolare.

In quest'ottica si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della Istituzione Formativa presso la quale si fa richiesta di iscrizione né si ritiene possibile dare priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse, mentre l'eventuale ricorso al criterio dell'estrazione a sorte rappresenta l'estrema ratio.

2.4 - Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, *on line* o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell'ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell'offerta formativa e alle risorse disponibili.

In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati richiesti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica.

A tale proposito, si richiama la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati come eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.

3 - Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione *on line*:

- individuano la scuola d'interesse tramite il servizio "Scuola in Chiaro" presente sulla Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it>). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all'interno del servizio "Scuola in chiaro", il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
- accedono all'area riservata della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line*, a **partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026**;
- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026**;

Il sistema di iscrizioni *on line* della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono seguire l'iter della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.

L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all'interno della Piattaforma Unica, l'app IO e tramite posta elettronica.

Atteso che il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater3 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, si evidenzia che l'iscrizione scolastica, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.

Trasferimento di iscrizione

Le IF, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio, ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al direttore della IF di iscrizione che a quello della IF di destinazione.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte della IF di destinazione, il direttore della IF di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla IF di destinazione.

Gestione delle attività successive alla chiusura del sistema di iscrizioni on-line

Alla chiusura del periodo di iscrizioni on line si apre la fase di gestione delle domande a cura delle IF: le domande on line ricevute dalle IF di destinazione devono essere puntualmente accettate o smistate ad altra IF/IS (in base alla scelta effettuata dalla famiglia sulla domanda).

La Regione e le IF devono comunque garantire, **entro i limiti delle disponibilità di bilancio**, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo e in partenariato con tutti i soggetti interessati.

Al riguardo si precisa che anche per l'anno formativo 2026/2027:

- il n. percorsi e di allievi massimo autorizzabile, per ciascuna Istituzione Formativa, è uguale a quello autorizzato nell'anno precedente.
- il n. allievi minimo e massimo finanziabile è pari a 20-25.

Si invitano, pertanto, le IF a voler verificare, **entro l'inizio delle attività didattiche**, la consistenza numerica degli allievi iscritti ad ogni percorso di prima annualità.

Nel caso la IF si avveda della impossibilità di attivare il percorso con il numero minimo di studenti previsto dovrà procedere al riorientamento dello studente verso un altro percorso della stessa IF, oppure verso un percorso di un'altra IF oppure verso una istituzione scolastica.

Si precisa che, per motivi di economicità e appropriatezza, il limite minimo di allievi non potrà subire deroghe.

Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla IF prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la IF procede alla personalizzazione del percorso formativo attraverso la stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2025/2026, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità *on line*, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità *on line*, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi,

rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Le IF assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al d.m. 12 luglio 2011, n. 5669, e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.

Saranno ammessi a frequentare ciascuna delle prime annualità dei percorsi leFP al massimo n. 2 alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92, di cui uno in situazione di gravità (art. 3 comma 3), e al massimo n. 3 alunni con certificazione ai sensi della legge 170/2010.

Alunni con cittadinanza non italiana

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 394/1999.

Alunni/studenti che sono stati adottati

La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati.

In caso di adozione internazionale, qualora l'iscrizione avvenga in una fase in cui l'iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un "codice provvisorio", che verrà sostituito dall'IF sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l'adozione avvenuta all'Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).

In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le IF prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo

personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l'iscrizione.

Insegnamento della cultura religiosa

La l.r. 5/2015 (art. 4 - Linee di intervento regionali - lettera n) numero 4) prevede che i percorsi siano articolati in modo da garantire l'insegnamento della cultura religiosa, da collocarsi nell'ambito dell'Asse storico sociale. Pertanto nel modulo di iscrizione non è prevista alcuna opzione.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito della Regione Lazio.

Il funzionario
(Anna Maria Belli)

La Dirigente
Dott.ssa Agnese D'Alessio

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo